

Pena doppia al preside testardo

AZIENDA SCUOLA
Di Mario D'Adamo

in punta di diritto

Per il reiterato errore nel conteggio di uno stipendio

Può costare caro ad un dirigente scolastico attribuire ad una docente una retribuzione giuridicamente errata e, soprattutto, volergliela mantenere, nonostante i contrari, ripetuti rilievi dell'organo di controllo, la ragioneria provinciale dello stato. Se si aggiungono «il reiterato diniego espresso pervicacemente» verso i rilievi e l'errore professionale inescusabile, la Corte dei conti può arrivare ad addebitare per intero non solo il danno subito dall'amministrazione, senza le riduzioni di solito accordate nei casi in cui l'interpretazione di una norma è particolarmente complessa o non univoca, ma anche la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della sentenza, gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al momento del soddisfo e, per soprammercato, le spese di giudizio, in altri casi bonariamente compensate. E così un dirigente scolastico toscano, che aveva riconosciuto ad un'insegnante in astensione facoltativa la retribuzione intera anziché ridotta al trenta per cento, è stato condannato dalla Corte dei conti della Toscana a risarcire l'amministrazione scolastica del danno subito (945,05), con tutti i descritti annessi e connessi (sentenza n. 248 del 20 aprile 2009). L'insegnante, destinataria del provvedimento errato, aveva fruito di un periodo di astensione facoltativa dal 17 dicembre 2003 sino al 31 gennaio 2004, frazionandola in due sub-periodi: uno fino al termine delle lezioni prima della sospensione per le festività natalizie e l'altro a partire dalla ripresa delle lezioni, ed aveva beneficiato dello stipendio intero durante le vacanze e ridotto al trenta per cento prima e dopo le vacanze. Ma il contratto scuola stabilisce che in questi casi l'astensione facoltativa deve essere considerata continuativa (art. 12, sesto comma, del contratto vigente all'epoca, confermato anche dai successivi), con la conseguenza che la retribuzione nella misura del 30% doveva comprendere anche le vacanze, nelle quali, non essendo previste né programmate attività lavorative, non ci fu un'effettiva ripresa di servizio della lavoratrice. La singolarità del caso sta anche nel fatto che il provvedimento era stato emesso da un precedente dirigente, la cui responsabilità apparve subito non connotata da colpa grave, perché al momento del primo rilievo della Ragioneria egli non era più titolare dell'istituto scolastico e non avrebbe più potuto correggere l'atto. Il nuovo dirigente, che, invece, avrebbe potuto farlo, non si volle adeguare ai ripetuti rilievi formulati dall'organo di controllo, realizzando così un comportamento gravemente colpevole per violazione di una norma che aveva l'obbligo di conoscere e di applicare in modo corretto.